

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI
NELL'ATENEO DI ROMA TOR VERGATA

a cura del rappresentante degli studenti del Nucleo di Valutazione
Alessandro Naglieri

Sommario

TITOLO I.....	5
Introduzione	5
TITOLO II	8
ELETTORATO DEGLI STUDENTI, MODALITÀ E PROCEDURE ELETTORALI.....	8
Elettorato degli studenti	8
Modalità e procedure elettorali	8
TITOLO III.....	10
ATENEIO	10
Definizione e funzioni.....	10
Struttura di Governo	10
TITOLO IV.....	12
STRUTTURE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E DI RICERCA	12
Dipartimenti.....	12
Organi del Dipartimento	13
Composizione del Consiglio di Dipartimento.....	14
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	14
Macroarea	15
Struttura e funzioni	15
Organi della Macroarea.....	15
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	16
Facoltà.....	17
Struttura e funzioni	17
Organi della Facoltà.....	17
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	18
Corso di Studio	18
Definizione e caratteristiche.....	18
Modalità di erogazione dei CdS.....	20
Obiettivi del CdS	21
Organi del CdS.....	22
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	23
Corsi di Dottorato di Ricerca	23
Organi del Corso di Dottorato di Ricerca	24
Identificazione e funzioni dei rappresentanti dei dottorandi	25
Scuole di specializzazione	25
Organi della Scuola di Specializzazione	26
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli specializzandi.....	26
TITOLO V	27
ORGANI CENTRALI	27
Senato Accademico.....	28
Ruolo e funzioni.....	28

Composizione del Senato Accademico	28
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	29
Consiglio di Amministrazione	29
Ruolo e funzioni.....	29
Composizione del Consiglio di Amministrazione	30
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	30
Nucleo di Valutazione.....	31
Ruolo e funzioni.....	31
Composizione del Nucleo di Valutazione.....	32
Identificazione e funzioni del rappresentante degli studenti e dei dottorandi	32
TITOLO VI.....	33
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'	33
Sistema di Assicurazione della Qualità	33
Processo AVA.....	34
Soggetti coinvolti nel processo di Assicurazione della Qualità	35
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti	36
Ruolo e funzioni.....	36
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	36
TITOLO VII	37
ALTRI ORGANI	37
Presidio della Qualità di Ateneo	37
Ruolo e funzioni.....	37
Composizione del PQA.....	38
Identificazione e funzioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi	38
Comitato Unico di Garanzia	39
Ruolo e funzioni.....	39
Composizione del Comitato Unico di Garanzia.....	40
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	40
Consiglio degli Studenti.....	41
Ruolo e funzioni.....	41
Organi del Consiglio	41
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	42
TITOLO VIII.....	44
ORGANI ACCADEMICI REGIONALI E NAZIONALI	44
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.....	44
Ruolo e funzioni.....	44
Composizione del C.N.S.U.	45
Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti.....	46
Consiglio Universitario Nazionale	46
Ruolo e funzioni.....	46
Composizione del CUN	47

Identificazione dei rappresentanti degli studenti.....	47
Consulta DiSCoLazio	47
Organi dell'ente	47
Ruolo e Funzioni della Consulta	48
Composizione della Consulta DiSCoLazio.....	49
Identificazione dei rappresentanti degli studenti.....	49
TITOLO IX.....	50
GARANTE DEGLI STUDENTI.....	50
Ruolo e funzioni.....	50
Designazione.....	51

TITOLO I

Introduzione

Questo documento presenta una trattazione sintetica della struttura di governo, ossia l'insieme delle strutture organizzative e amministrative, didattiche e di ricerca, dei soggetti e degli organi, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, trattando particolarmente le strutture e gli organi, dove è prevista la rappresentanza degli studenti, e analizzandone: il ruolo, la composizione e le principali funzioni.

Nel corso della trattazione, oltre alle Strutture amministrative, didattiche e di ricerca e agli organi di Ateneo, saranno esaminati:

- il Sistema di Assicurazione della Qualità (Sistema di AQ), al fine di comprendere meglio le funzioni del Nucleo di Valutazione, del Presidio della Qualità di Ateneo, delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di Assicurazione della Qualità (AQ);
- gli organi nazionali, come il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Consiglio Universitario Nazionale e la Consulta DiSCoLazio, dove gli studenti sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti.

Per l'elaborazione di questo documento sono stati oggetto di consultazione i seguenti documenti:


- Statuto di Ateneo;
- Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca;
- Regolamento Didattico di Ateneo (RDA);
- Regolamento per i Corsi di Dottorato di Ricerca;
- Gruppo del Riesame, redatto dal Presidio della Qualità di Ateneo;
- Regolamento per il Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università di Roma Tor Vergata;
- Regolamento del Consiglio degli Studenti;
- Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);
- Regolamento per il riconoscimento delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- Regolamento Interno del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
- Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale;
- Regolamento Elettorale e Decreto del Rettore sul Sistema di Voto Elettronico e-vote;
- Glossario dei termini e dei concetti chiave utilizzati nei processi di Assicurazione della Qualità in AVA 3;

- Carta dei Diritti delle Studentesse e degli Studenti.

Questo documento è, quindi, il risultato di una sintesi di questi documenti, elaborata al fine di fornire ai rappresentanti degli studenti uno strumento utile per orientarsi lungo il loro mandato.

La carica di rappresentante degli studenti, sebbene richieda impegno e serietà, è un incarico gratificante, interessante e formativo:

- sviluppa le competenze di comunicazione e di leadership;
- consente di farsi portavoce dei propri colleghi, rappresentando agli organi di competenza le opinioni, le rilevazioni di eventuali criticità e le proposte di miglioramento;
- promuove il coinvolgimento attivo nella vita universitaria;
- permette di comprendere il funzionamento del Sistema di AQ e la centralità del ruolo degli studenti nei processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA).



TITOLO II

ELETTORATO DEGLI STUDENTI, MODALITÀ E PROCEDURE ELETTORALI

Elettorato degli studenti

Il **Sistema Elettorale** di Ateneo è disciplinato dal **Regolamento elettorale**, cui si aggiunge per le **votazioni telematiche**, il **Decreto del Rettore sul Sistema di Voto Elettronico e-vote**.

L'**elettorato degli studenti**, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento elettorale (pag. 8, https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento_elettorale-24329), è distinto tra:

- l'**elettorato attivo (diritto di voto)**, che spetta a tutti gli studenti che, in base agli elenchi degli aventi diritto al voto ovvero alla documentazione bancaria o all'attestazione della Segreteria studenti, risultino in regola al momento della votazione con l'iscrizione ai Corsi di Studio e ai Corsi di Dottorato di Ricerca.
- l'**elettorato passivo (diritto di candidatura)** spetta agli studenti candidati ai sensi dell'art. 6 del succitato Regolamento, in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura, e che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

L'efficacia dell'elezione è subordinata all'accertamento, da parte dell'**Ufficio Procedimenti Elettorali (UPE)**, del possesso dei requisiti soggettivi dell'eletto e della sua regolare posizione contributiva.

Modalità e procedure elettorali

Le **elezioni** dei rappresentanti degli studenti possono essere sia **dirette**, mediante **votazione**, sia **indirette**, mediante **designazione**, e le **votazioni** possono essere sia **cartacee**, come per gli organi centrali di Ateneo e per quelli regionali e nazionali, sia **telematiche**. In tal caso sono disciplinate dal Decreto del Rettore sul Sistema di Voto Elettronico e-vote, come per i Corsi di Studio, i Corsi di Dottorato di Ricerca, le Scuole di specializzazione, i Consigli di Dipartimento, le Giunte di Facoltà, le Commissioni

Paritetiche Docenti-Studenti, il Presidio della Qualità di Ateneo e il Comitato Unico di Garanzia.

La modalità e le procedure elettorali per l'elezione dei membri degli organi e delle strutture operative sono indicate nei rispettivi Regolamenti.

Le elezioni indette per eleggere un nuovo rappresentante, quando il posto è rimasto vacante, sono dette “**suppletive**”.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare:

- il **sito web dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, da cui è possibile raggiungere facilmente qualsiasi organo, struttura e ufficio e dove nella sezione “**Statuto e Regolamenti**” è possibile reperire sia lo Statuto di Ateneo sia i Regolamenti che disciplinano l'intero sistema universitario (<https://web.uniroma2.it/>);

- il **sito web dell'Ufficio Procedimenti Elettorali**, dove vengono pubblicati tutti gli avvisi sulle indizioni delle elezioni e dove è possibile sia reperire le informazioni necessarie per un'eventuale candidatura sia restare aggiornati sulle elezioni e i relativi esiti

(https://web.uniroma2.it/it/percorso/amministrazione/sezione/ufficio_procedimenti_elettorali).

TITOLO III

ATENEEO

Definizione e funzioni

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di seguito denominata Ateneo, è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità:

- docenti e ricercatori;
- personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (personale TAB);
- studenti.

L'Ateneo svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando e gestendo i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master, i corsi di alta formazione e le attività strumentali e/o complementari (art. 1.1, pag. 2, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata).

Struttura di Governo

L'Ateneo è organizzato in una **Struttura di Governo**, costituita da:

- **strutture organizzative e amministrative, didattiche e di ricerca** come le Facoltà e le Macroaree con i rispettivi Dipartimenti, le Scuole di Dottorato e di Specializzazione, i Centri Interdipartimentali e gli Uffici, ognuna con responsabilità specifiche in ricerca, didattica e amministrazione;
- **organi centrali**, detti anche "**Organi di Governo**", come il Rettore, il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori e il Direttore Generale (DG);
- **altri organi** (di supporto, consultivi, etc.), come il Presidio della Qualità di Ateneo, il Comitato Unico di Garanzia, il Consiglio degli Studenti, il Garante degli Studenti, il Collegio di Disciplina e le Commissioni Consultive del Rettore e i Gruppi di Lavoro.

Sono **organi centrali** dell'Ateneo, nei quali è prevista una rappresentanza degli studenti:

- il **Senato Accademico**;
- il **Consiglio di Amministrazione**;

- il **Nucleo di Valutazione**.

Contribuiscono al buon funzionamento dell'Ateneo anche **altri organi**, nella cui composizione è prevista una rappresentanza degli studenti:

a) organi interni all'Ateneo:

- il **Presidio della Qualità di Ateneo**;

- il **Comitato Unico di Garanzia**;

- il **Consiglio degli Studenti**;

b) organi esterni all'Ateneo, regionali e nazionali:

- il **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari**;

- il **Consiglio Universitario Nazionale**;

- la **Consulta DiscoLazio**.

L'organo, istituito per tutelare e garantire i diritti degli studenti iscritti all'Ateneo, che a differenza di quelli sopraccitati non prevede una rappresentanza studentesca, ma per la cui designazione viene richiesto il parere del Consiglio degli Studenti, è il **Garante degli Studenti**.

TITOLO IV

STRUTTURE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E DI RICERCA

Sono **strutture organizzative, didattiche e di ricerca** dell'Ateneo, che prevedono nella loro composizione una rappresentanza degli studenti:

- i Dipartimenti;
- le Macroaree;
- le Facoltà;
- i Corsi di Studio (CdS), triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico;
- i Corsi di Dottorato di Ricerca (PhD);
- le Scuole di specializzazione.

Le strutture organizzative, didattiche e di ricerca sono regolamentate nello **Statuto di Ateneo** e più dettagliatamente disciplinate da **appositi regolamenti**, reperibili sia sul sito di Ateneo (<https://web.uniroma2.it/>) sia sui **siti/pagine web** delle relative strutture.

Dipartimenti

Il **Dipartimento**, disciplinato dall'art. 13 dello Statuto di Ateneo (pag. 12, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata), è una **struttura organizzativa** che dispone di autonomia gestionale riguardo a uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per progetti.

L'attività del Dipartimento è finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

Il Dipartimento svolge molteplici funzioni, tra cui:

- definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
- definisce le linee strategiche e i piani di attività del Dipartimento;
- organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di Corso di Studio;

- propone l'attivazione di nuovi CdS, delibera sui piani di studio e assicura la copertura degli insegnamenti;
- adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, che sottopone all'approvazione del Senato Accademico;
- qualora la didattica di un CdS ricada su più Dipartimenti (CdS interdipartimentali), questi ultimi istituiscono un Consiglio di Corso di Studio, disciplinato con apposito regolamento;
- stabilisce i criteri per l'utilizzo dei fondi, coordina le attività di ricerca e approva i progetti scientifici;
- indica come impiegare i mezzi, gli strumenti e i fondi assegnati al Dipartimento;
- propone le richieste di posti di ruolo per docenti e ricercatori e approva la composizione sia del personale docente sia del personale TAB.

Organi del Dipartimento

Sono **organi** del Dipartimento:

- il **Direttore**, che ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle rispettive delibere. Viene eletto dai membri del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con Decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
- La **Giunta**, che costituisce l'organo esecutivo, coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto. La sua composizione e i suoi compiti sono determinati con regolamento adottato dal Dipartimento nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo.
- Il **Consiglio di Dipartimento**.

Composizione del Consiglio di Dipartimento.

Il **Consiglio di Dipartimento**, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è composto da:

- **docenti;**
- **ricercatori;**
- **segretario amministrativo**, senza diritto di voto;
- **rappresentanti del personale TAB;**
- **rappresentanti degli studenti.**

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

Il numero dei rappresentanti degli studenti in Dipartimento, eletti da tutti gli studenti afferenti al relativo Dipartimento, varia ed è in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri del Consiglio di Dipartimento stesso.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al Consiglio di Dipartimento hanno il compito:

- di organizzare incontri con i rappresentanti degli studenti dei singoli CdS afferenti al Dipartimento e con i rappresentanti degli studenti che compongono la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli studenti e discutere eventuali proposte di miglioramento da presentare in Consiglio di Dipartimento;
- di rappresentare in Consiglio di Dipartimento le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dal Dipartimento;
- di collaborare con i membri del Dipartimento per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Macroarea Struttura e funzioni

La **Macroarea** è una struttura che raggruppa Dipartimenti e attività didattiche relative a settori disciplinari affini con lo scopo di organizzare e gestire in modo più efficiente i corsi, le ricerche e le risorse (come aule, laboratori e uffici amministrativi).

La **Macroarea** presenta le seguenti caratteristiche e funzioni:

- concentra discipline affini, facilitando la collaborazione tra i Dipartimenti e una migliore gestione delle risorse;
- può comprendere edifici specifici dedicati alla didattica, laboratori, aule studio e uffici amministrativi, centralizzando così le funzioni logistiche e di supporto;
- migliora l'organizzazione delle attività comuni, razionalizzando l'uso degli spazi e delle apparecchiature.

Organi della Macroarea

I Dipartimenti costituenti una Macroarea sono coordinati da una **Struttura di Raccordo**, presieduta dal **Coordinatore di Macroarea**, il quale ha il compito di presiedere il **Comitato di Coordinamento**.

La **Struttura di Raccordo**, composta dai docenti, rappresentanti i Dipartimenti afferenti alla Macroarea, si occupa di:

- predisporre i bandi degli insegnamenti da attivare per i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della Macroarea, successivamente alle delibere dei Dipartimenti competenti;
- organizzare e gestire gli aspetti logistici relativi ai test di ingresso e alle prove di ammissione a numero programmato;
- redigere l'orario delle lezioni;
- predisporre l'organizzazione logistica delle sedute di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in collaborazione con i Coordinatori dei Corsi di Studio;
- predisporre, in collaborazione con la Segreteria studenti, i bandi per gli studenti;
- definire, in relazione alle strutture edilizie assegnate alla Macroarea, l'uso degli spazi destinati alla didattica;
- gestire e coordinare la manutenzione dei servizi comuni per la didattica e per gli spazi comuni;

- promuovere e gestire i servizi destinati agli studenti, con riferimento alla mobilità (Erasmus) e all'orientamento (organizzazione delle attività di orientamento sia in entrata sia in uscita);
- curare i rapporti con la Segreteria studenti della Macroarea.

Queste sono solo alcune delle funzioni che svolge la Struttura di Raccordo, per ulteriori informazioni è necessario far riferimento al relativo Regolamento, reperibile sul sito web della relativa Macroarea.

Il **Coordinatore** ha la rappresentanza della Struttura, presiede le riunioni della Struttura e cura l'esecuzione delle delibere.

Il **Comitato di Coordinamento** è costituito da:

- i docenti ordinari rappresentanti i Dipartimenti afferenti alla Macroarea;
- i rappresentanti del personale TAB;
- i rappresentanti degli studenti, identificati secondo quanto stabilito nel Regolamento della Struttura di Raccordo.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono identificati secondo quanto stabilito nel **Regolamento della Struttura di Raccordo** e restano in carica per un periodo di due anni a partire dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al Comitato di Coordinamento hanno il compito:

- di organizzare incontri con i rappresentanti degli studenti dei Dipartimenti e con i rappresentanti degli studenti che compongono le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti dei vari Dipartimenti, al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli studenti e discutere su eventuali proposte di miglioramento da presentare al Comitato di Coordinamento;
- di rappresentare le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dalla Macroarea;
- di collaborare con i membri del Comitato di Coordinamento per promuovere il miglioramento delle attività accademiche, dell'organizzazione e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Facoltà

Struttura e funzioni

I Dipartimenti appartenenti alla medesima Macroarea possono costituire una **Facoltà**, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di Studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.

La **Facoltà**, disciplinata dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo (pag. 14, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universitr_degli_stud_i_di_roma_tor_vergata), svolge le seguenti funzioni:

- esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attività didattiche e sulle modalità di coordinamento logistico delle stesse;
- formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni;
- è responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami.

Organi della Facoltà

Sono **organi** della Facoltà:

- il **Presidente**, che ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e cura l'esecuzione delle delibere. Viene eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti, che afferiscono alla Facoltà, ed è nominato con Decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
- La **Giunta**, che adotta tutti i provvedimenti necessari per indirizzare, programmare e coordinare le attività didattiche, è composta da:
 - il Preside della Facoltà;
 - i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

- una rappresentanza dei docenti;
- i rappresentanti degli studenti.

L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Facoltà sono disciplinati da regolamenti deliberati dalla relativa Giunta nel rispetto delle norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

Il numero dei rappresentanti degli studenti nella Giunta di Facoltà, eletti da tutti gli studenti, afferenti alla relativa Facoltà, varia ed è in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri componenti la Giunta.

I **rappresentanti degli studenti** in seno alla Giunta hanno il compito:

- di organizzare incontri con i rappresentanti degli studenti dei singoli CdS afferenti ai Dipartimenti e con i rappresentanti degli studenti che compongono la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli studenti e discutere su eventuali proposte di miglioramento da presentare in Giunta;
- di rappresentare in Giunta le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dalla Facoltà;
- di collaborare con i membri della Giunta per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Corso di Studio Definizione e caratteristiche

A norma dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo (pag. 7, https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento_didattico_di_ateneo_1897) e dell'art. 7 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca (pag. 8, <https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento-delle-strutture-didattiche-e-di->

ricerca), in armonia con lo Statuto di Ateneo, i **CdS** afferiscono a un Dipartimento di riferimento, che ne assume la responsabilità e la gestione.

Un CdS può afferire anche a più Dipartimenti, in tal caso è detto “**interdipartimentale**”; tuttavia, viene assegnato a un Dipartimento che ne cura la gestione.

Ciascun CdS, può essere articolato in più curricula ed è disciplinato da un proprio regolamento e ordinamento didattico, reperibili sul sito web del CdS o del Dipartimento di appartenenza.

Il **CdS** è un ciclo di studi completo, offerto da un’università, che porta al conseguimento di un titolo di studio specifico; il termine, secondo il Glossario dei termini e dei concetti chiave utilizzati nei processi di Assicurazione della Qualità in AVA 3, si applica a:

- i **Corsi di Laurea Triennale**;
- i **Corsi di Laurea Magistrale**;
- i **Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico**;
- i **Corsi di Specializzazione**;
- i **Corsi di Dottorato di Ricerca**.

I **Corsi di Laurea Triennale** sono percorsi di studi, di norma di durata triennale, che costituiscono il **I livello** degli studi universitari. Hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, finalizzata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge.

I **Corsi di Laurea Magistrale** sono percorsi di studi, di norma di durata biennale, che costituiscono il **II livello** degli studi universitari. Hanno l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello critico e avanzato, che consenta l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

I **Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico** sono corsi di Laurea Magistrale, di durata quinquennale (o superiore), che non prevedono il preliminare conseguimento di una Laurea di I livello.

I **Corsi di Specializzazione** e di **Dottorato di Ricerca** costituiscono, infine, il **III livello** degli studi universitari.

Modalità di erogazione dei CdS

Il **Decreto Ministeriale 635 del 8 agosto 2016** (Allegato 3, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario) prevede le seguenti **tipologie di CdS**, in funzione delle **modalità di erogazione della didattica**:

- **CdS convenzionali**: sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, una didattica erogata limitatamente con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
- **CdS in modalità mista**: prevedono l'erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, in misura non superiore ai due terzi.
- **CdS prevalentemente a distanza**: sono erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- **CdS integralmente a distanza**: tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche, a eccezione degli esami di profitto e della discussione delle prove finali, che si tengono in presenza.

Il CdS prevede un **Piano di Studio** con attività formative (esami, laboratori, tirocinio) e Crediti Formativi Universitari (CFU), che deve essere redatto dagli studenti e può offrire possibilità di scelta riguardo determinate discipline oppure non contemplare tale possibilità.

Tutte le discipline erogate dal CdS sono dettagliatamente descritte nelle **Schede di Insegnamento**, reperibili sia sul **sito web del CdS** sia sulle **piattaforme di Ateneo**, utilizzate dalla Facoltà o Macroarea di afferenza, sia sul sito del **GOMP**.

La **Scheda di Insegnamento**, detta anche "**SYLLABUS**", è un programma dettagliato di ciascuno degli insegnamenti erogati dal CdS. La Scheda di Insegnamento descrive gli obiettivi e i contenuti della relativa disciplina, specificando in maniera dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendo le modalità di verifica. La Scheda di Insegnamento può, inoltre, contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del CdS e le attività di studio individuale dello studente, favorendo un apprendimento consapevole e attivo.

Obiettivi del CdS

Ciascun CdS fissa gli **obiettivi formativi specifici** (sintesi delle conoscenze e competenze) che concorrono alla realizzazione del **profilo culturale e professionale**, dettagliati nei **risultati di apprendimento** attesi e raggiunti attraverso lo svolgimento di un **percorso formativo**, ossia un sistema organizzato di attività formative.

Per “**profilo culturale e professionale**”, detto anche “**profilo formativo**”, si intende la figura che si mira a ottenere all’uscita dal ciclo formativo, definita, nei suoi principali aspetti scientifici e professionali, attraverso il carattere culturale complessivo della formazione impartita, dalle competenze culturali associate al profilo (scientifico o umanistico) e/o da una o più funzioni in un ambiente di lavoro.

Per “**risultati di apprendimento attesi**” si intende l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle competenze (culturali, disciplinari e metodologiche), definite in Sede di progettazione del CdS, che lo studente deve possedere al termine del percorso formativo. Oltre alle due categorie di “conoscenza e comprensione” e “capacità di applicare conoscenza e comprensione” previste dalla SUA-CdS (Scheda Unica Annuale-CdS), i risultati di apprendimento attesi includono anche abilità trasversali individuate come “capacità di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendimento” (Descrittori di Dublino).

Nel rispetto della **Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti** (art. 3. pag. 5, https://web.uniroma2.it/contenuto/carta_dei_diritti_delle_studentesse_e_degli_studenti_dell_universita_degli_studi_di_roma__tor_vergata_), i Regolamenti Didattici di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico stabiliscono il numero annuale di appelli, le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all’inizio dell’anno accademico. Di norma, le date di esami relativi allo stesso anno normale di corso non possono essere sovrapposte.

Organi del CdS

Gli **organi** di un CdS, responsabili della gestione, programmazione e valutazione del corso, sono:

- il **Coordinatore** (o Direttore) del CdS, che dirige il CdS, con compiti di coordinamento e gestione;
- il **Consiglio di Corso di Studio (CCdS)**, che, ove istituito, è l'organo collegiale che si occupa delle decisioni didattiche per un CdS specifico. Delibera su questioni come i Piani di Studio, il riconoscimento crediti e la pianificazione delle attività didattiche; i suoi verbali sono pubblici per trasparenza.

Il **CCdS** è composto da:

- il **Coordinatore** del CdS;
- i **docenti** del CdS;
- i **rappresentanti degli studenti**;
- il **Gruppo del Riesame (GR)**, responsabile del processo di valutazione e miglioramento continuo del CdS, viene nominato dal Coordinatore del CdS ed è composto da:
 - a) il **Coordinatore**, che svolge anche funzione di “docente responsabile per la qualità”;
 - b) i **rappresentanti del corpo docente**;
 - c) i **rappresentanti degli studenti** del CdS;
 - d) ove possibile il **manager didattico**;
 - e) una **rappresentanza del personale TAB**;
 - f) eventuali **membri esterni all'Ateneo**.

Il **Gruppo del Riesame** individua gli interventi migliorativi da effettuare, indicando il responsabile e precisandone le scadenze temporali e gli indicatori che permettono di verificarne il grado di attuazione, e verifica l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individua le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento. Il **Rapporto di Riesame** (ove richiesto dal PQA) e la **Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)** vengono trasmessi dal CdS al Presidio della Qualità di Ateneo.

- **Gruppo di Gestione della Qualità (GQ o GGQ)** è un organismo che coordina le attività di Assicurazione della Qualità e supporta il Coordinatore del CdS nel monitoraggio dei dati, nell'elaborazione delle Schede Uniche Annuali (SUA) e nella verifica delle azioni di miglioramento identificate nel Rapporto di Riesame.

La sua composizione è definita dal regolamento didattico del CdS ed è composto da:

- il **Coordinatore** del CdS;
- dai **docenti**;
- da un **rappresentante degli studenti**.

L'obiettivo del **Gruppo di Gestione della Qualità** è quello di garantire un **processo continuo di monitoraggio, valutazione e miglioramento** della qualità dell'offerta formativa.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I rappresentanti degli studenti in seno al CdS hanno il compito:

- di organizzare incontri con i rappresentanti degli studenti del Dipartimento di afferenza e con i rappresentanti degli studenti che compongono la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli studenti e discutere su eventuali proposte di miglioramento da presentare sia in Dipartimento sia in Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
- di rappresentare al Consiglio di Corso di Studio le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dal CdS;
- di collaborare con i membri del Consiglio di Corso di Studio, del Gruppo di Riesame e del Gruppo di Gestione della Qualità per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche e di azioni che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Corsi di Dottorato di Ricerca

Nell'ambito delle attività formative e culturali di **III livello**, sono istituiti i **Corsi di Dottorato di Ricerca**, disciplinati dall'art. 20 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca (pag. 13, <https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento-delle-strutture-didattiche-e-di-ricerca>), con l'obiettivo di fornire un'avanzata preparazione scientifica, tecnica e professionale di livello internazionale.

L'istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Senato Accademico. L'istituzione è adottata con Decreto del Rettore, previa deliberazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Qualora alla realizzazione di un Corso di Dottorato di Ricerca concorrano più Dipartimenti, deve essere comunque individuato, al momento della istituzione del Dottorato, il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso di Dottorato di Ricerca.

I Corsi di Dottorato di Ricerca sono organizzati e coordinati dalla **Scuola di Dottorato**, che ha per obiettivo la formazione di ricercatori di alto livello.

Organi del Corso di Dottorato di Ricerca

Sono **organi** del Corso di Dottorato di Ricerca;

- il **Collegio dei Docenti**, che ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Propone al Dipartimento di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendo un piano finanziario complessivo.

Il Collegio dei Docenti, costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e abilitati scientificamente in osservanza alle soglie ASN, è composto da:

- a) **professori di prima e seconda fascia;**
- b) **ricercatori universitari;**
- c) **eventuali docenti stranieri o esperti** di comprovata qualificazione proposti dal Collegio anche non appartenenti ai ruoli universitari.

La riunione del Collegio dei Docenti per la **trattazione dell'organizzazione didattica e del funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca** richiede la presenza, con voto consultivo, di non più di **due rappresentanti dei dottorandi**.

- Il **Coordinatore**, che ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso di Dottorato di Ricerca, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del Corso di Dottorato, che, una volta approvata dal Collegio dei Docenti, trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati, ove esistenti, e alla Giunta della Scuola di Dottorato. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Corso di Dottorato di Ricerca.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti dei dottorandi

I **rappresentanti dei dottorandi** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti dei dottorandi** hanno il compito:

- di organizzare incontri con i propri colleghi del Corso di Dottorato al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dai dottorandi e discutere su eventuali proposte di miglioramento;
- di rappresentare al Collegio dei Docenti le istanze, le opinioni e le segnalazioni dei dottorandi riguardo alla didattica e all'organizzazione del Corso di Dottorato;
- di collaborare con i membri del Collegio dei Docenti per la trattazione dell'organizzazione didattica e del funzionamento del Corso di Dottorato per promuovere il miglioramento delle attività accademiche, contribuendo alla definizione di politiche e di azioni che tengano conto delle esigenze dei dottorandi.

Scuole di specializzazione

Le Scuole di specializzazione, disciplinate dall'art. 16 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca (pag. 12, <https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento-delle->

strutture-didattiche-e-di-ricerca) sono strutture che svolgono attività formative culturali post-laurea magistrale.

Una Scuola di Specializzazione può afferire a un solo Dipartimento, come a più Dipartimenti, associati tra loro, in tal caso è necessario individuare il Dipartimento di Riferimento, che ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione. Si definisce “Dipartimento di riferimento” il Dipartimento che assicura la maggioranza dei crediti necessari al conseguimento del titolo.

Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola di specializzazione:

- il **Consiglio**, cui spetta:

- a) definire gli obiettivi da conseguire;
- b) adottare i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il migliore svolgimento delle attività didattiche;
- c) adottare i provvedimenti concernenti l'organizzazione;
- d) esprimere parere sulle proposte concernenti la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
- e) esprimere parere sulle proposte concernenti i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti.

- Il **Direttore**, che ha la rappresentanza della Scuola di specializzazione, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo dell'Ateneo titolari di insegnamento nella Scuola di specializzazione stessa. Al Direttore spetta:

- a) convocare il Consiglio;
- b) proporre al Dipartimento o alla Facoltà per l'approvazione, previo parere del Consiglio, la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
- c) proporre al Dipartimento o alla Facoltà per l'approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;
- d) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, alla prima riunione successiva.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli specializzandi

I **rappresentanti degli specializzandi** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti degli specializzandi** hanno il compito:

- di organizzare incontri con i propri colleghi della Scuola di specializzazione al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli specializzandi e discutere su eventuali proposte di miglioramento;
- di rappresentare al Dipartimento e in Giunta di Facoltà le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli specializzandi riguardo alla didattica e all'organizzazione della Scuola di specializzazione;
- di collaborare con i membri del Dipartimento e della Giunta di Facoltà per la trattazione dell'organizzazione didattica e del funzionamento della Scuola di specializzazione, al fine di promuovere il miglioramento delle attività accademiche, contribuendo alla definizione di politiche e di azioni che tengano conto delle esigenze degli specializzandi.

TITOLO V

ORGANI CENTRALI

Senato Accademico

Ruolo e funzioni

Il **Senato Accademico (SA)** è un organo collegiale, che ha il compito di determinare le politiche e gli indirizzi culturali e scientifici dell'Ateneo, coordinare le attività di ricerca e didattica e formulare proposte e pareri in materia di servizi agli studenti.

Il Senato Accademico svolge le seguenti funzioni:

- determina la politica generale dell'università, inclusi gli indirizzi culturali e scientifici;
- coordina e programma le attività didattiche e di ricerca, assicurando il collegamento con altre istituzioni e realtà esterne;
- formula proposte e pareri su questioni che riguardano la didattica, la ricerca, i servizi agli studenti e la gestione generale dell'Ateneo;
- verifica l'andamento delle attività accademiche, valutando l'efficacia dei programmi e dei servizi offerti;
- rappresenta l'intera comunità universitaria, garantendo la partecipazione di tutte le componenti accademiche.

Composizione del Senato Accademico

Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto di Ateneo (https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata), è presieduto dal Rettore ed è composto da trenta membri:

- docenti delle varie Facoltà e Macroaree del nostro Ateneo,
- rappresentanti del personale TAB,
- cinque rappresentanti degli studenti.

Come previsto dall'art. 7, comma 4, dello Statuto di Ateneo prendono parte alle riunioni, senza esercitare il diritto di voto, anche:

- il Pro-Rettore Vicario,
- la Direttrice Generale, con funzione di segretario.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I cinque **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al Senato Accademico hanno il compito:

- di rappresentare in Senato Accademico le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dall'Ateneo, e le mozioni approvate dal Consiglio degli Studenti.
- di collaborare con i membri del Senato Accademico per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Consiglio di Amministrazione Ruolo e funzioni

Il **Consiglio di Amministrazione (CdA)**, disciplinato dall'art. 8 dello Statuto di Ateneo

(https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata), è un organo di governo e svolge funzioni di indirizzo strategico, gestione e controllo delle attività amministrative, finanziarie ed economico-patrimoniali dell'Ateneo, oltre a vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- definisce le linee guida generali per l'intera attività universitaria, in coerenza con gli indirizzi programmatici del Senato Accademico;
- sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, assicurando la corretta applicazione dei regolamenti e delle normative;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nonché la programmazione finanziaria annuale e triennale;
- determina la programmazione del personale, sia docente sia tecnico-amministrativo, considerando le esigenze delle diverse strutture;

- si occupa della programmazione edilizia, della gestione degli spazi e della manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
- su proposta del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
- delibera su contratti e convenzioni di interesse dell'Ateneo, nell'ambito della didattica, della ricerca e dei servizi.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore ed è composto da:

- cinque membri interni all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- tre membri esterni;
- due rappresentanti degli studenti.

Come previsto dall'art.8, comma 5, dello Statuto di Ateneo prendono parte alle riunioni, senza esercitare il diritto di voto, anche:

- il Pro-Rettore Vicario,
- la Direttrice Generale, con funzione di segretario.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I due **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione hanno il compito:

- di rappresentare le istanze e le opinioni degli studenti sulle questioni che riguardano la didattica, l'organizzazione e i servizi offerti dall'Ateneo e qualsiasi altra questione di interesse per la comunità studentesca;
- di partecipare alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, contribuendo a garantire che le scelte dell'Ateneo tengano conto delle esigenze degli studenti;
- di promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti nella gestione e nel miglioramento del proprio percorso educativo.

Nucleo di Valutazione Ruolo e funzioni

Il **Nucleo di Valutazione (NdV)**, disciplinato dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo (pag.10, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universit_r_degli_stud_i_di_roma_tor_vergata) e dall'apposito regolamento (<https://web.uniroma2.it/it/contenuto/regolamento-per-il-funzionamento-del-nucleo-di-valutazione-delluniversit-degli-studi-di-roma-tor-vergata>) è un organo tecnico istituzionale interno all'Ateneo con funzioni di verifica e valutazione della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché con funzioni propositive nei confronti degli Organi centrali, anche detti "Organi di Governo".

Il Nucleo di Valutazione svolge le proprie funzioni secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dal MUR, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Regolamento generale di Ateneo.

In particolare, il Nucleo di Valutazione si occupa:

- di verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- di verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
- di verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- di verificare e valutare in raccordo con l'attività dell'ANVUR le procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale nell'ambito dell'Università;
- di verificare gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza e dell'integrità;
- di formulare un parere preventivo vincolante in merito all'istituzione di nuovi CdS;
- di redigere una relazione tecnico-illustrativa in seguito alla verifica condotta circa la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento iniziale dei CdS;
- di verificare il corretto funzionamento del Sistema di AQ e di supportare l'ANVUR e il MUR nel monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi;
- di predisporre una relazione annuale sulle attività di valutazione svolte sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, nella quale tiene conto degli esiti del controllo annuale del Sistema di governo e dell'AQ dei Corsi di Studio/Dottorati di ricerca/Dipartimenti, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità, del

monitoraggio degli indicatori e delle proposte contenute nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

Composizione del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è un organo composto da sette membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, di cui:

- due professori di ruolo dell'Ateneo;
- quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo;
- un rappresentante degli studenti e dei dottorandi.

Per l'espletamento delle proprie attività, il Nucleo di Valutazione si avvale di un **Ufficio di Supporto** specificamente dedicato.

Identificazione e funzioni del rappresentante degli studenti e dei dottorandi

Il **rappresentante degli studenti e dei dottorandi** viene eletto mediante elezioni studentesche, è nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina e può conseguire un massimo di due mandati.

Il **rappresentante degli studenti e dei dottorandi** in seno al Nucleo di Valutazione:

- prende parte alle riunioni del Nucleo di Valutazione, contribuendo a garantire che le valutazioni condotte dal Nucleo tengano conto delle esigenze degli studenti;
- rappresenta le opinioni e le eventuali segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dall'Ateneo;
- conduce Audit ai rappresentanti dei CdS e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di dare voce a studenti e dottorandi in merito al funzionamento e alla fruibilità del Corso di Studio o di Dottorato cui appartengono, cosicché possano essere fatte presenti eventuali criticità. L'obiettivo primario degli Audit è migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte nel nostro Ateneo.

TITOLO VI

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Sistema di Assicurazione della Qualità

Il **Sistema di Assicurazione della Qualità** è un insieme di processi e attività finalizzati a garantire agli studenti l'adeguatezza delle sedi e il miglioramento continuo dell'offerta formativa e dei servizi offerti dalle Università.

Il Sistema di AQ è fondamentale per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche e scientifiche, assicurando il rispetto di standard nazionali e internazionali qualificati.

Il Sistema di AQ persegue i seguenti obiettivi:

- **garanzia degli standard elevati** dei programmi di studio e delle attività di ricerca, allineati con le migliori pratiche definite a livello nazionale e internazionale;
- **miglioramento continuo** delle istituzioni in termini di didattica, infrastrutture e ricerca, attraverso monitoraggi e verifiche periodiche e la formulazione di raccomandazioni specifiche.

Il **miglioramento continuo** viene perseguito attraverso l'applicazione del **Ciclo di Deming**, o **Ciclo PDCA** (dall'inglese **Plan-Do-Check-Act**), che si articola in quattro fasi:

- a) **“Pianificare”- (Plan)**, definendo l'obiettivo e il piano d'azione;
 - b) **“Eseguire”- (Do)**, mettendo in pratica il piano;
 - c) **“Verificare”- (Check)**, analizzando i risultati per capire se sono stati raggiunti gli obiettivi;
 - d) **“Agire”- (Act)**, implementando azioni correttive e standardizzando il nuovo processo se i risultati sono positivi.
- **Trasparenza e responsabilità** degli organi e strutture didattiche e di ricerca, attraverso modalità di comunicazione che consentano a studenti, docenti e portatori di interesse di accedere in modo agevole e completo alle informazioni sulle attività e sui risultati conseguiti.

Processo AVA

Il Sistema di AQ si basa su un **processo di Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento (AVA)**, che include:

- **Valutazione interna**: l'Ateneo conduce una revisione interna delle proprie attività, attraverso l'adozione di un Sistema di AQ, per giungere, con il supporto del Nucleo di Valutazione, a un'autovalutazione che analizzi i processi e i risultati in base a standard e criteri stabiliti dall'ANVUR, in conformità con le migliori pratiche internazionali.

- **Valutazione esterna:** commissioni di esperti nominate dall'ANVUR, dette CEV (Commissione degli Esperti Valutatori), verificano, anche mediante eventuali visite in loco, la conformità agli standard di qualità definiti dall'Agenzia, tenendo conto degli esiti delle autovalutazioni e del materiale prodotto dalle istituzioni.
- **Accreditamento:** al termine del processo di valutazione, l'ANVUR esprime il proprio parere, che viene trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini del riconoscimento, o meno, dell'accREDITamento dell'Ateneo e dei CdS.
- **Procedure di riesame:** il Ministero o la singola Istituzione possono richiedere, motivandolo, il riesame della valutazione formulata dall'ANVUR.

Soggetti coinvolti nel processo di Assicurazione della Qualità

Nel processo di AQ sono coinvolti:

- gli organi centrali;
- l'Amministrazione;
- il Presidio della Qualità di Ateneo;
- le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- le Macroaree;
- le Facoltà;
- i Dipartimenti;
- il Referente Tecnico Amministrativo di AQ;
- i CdS, con i relativi Coordinatori, Gruppi di Riesame e di Gestione di AQ;
- i rappresentanti degli studenti nei CdS, nei Corsi di Dottorato di Ricerca, nelle Scuole di specializzazione, nei Dipartimenti e Giunte di Facoltà, nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nei vari organi di Ateneo;
- i Corsi di Dottorato di Ricerca e la Scuola di Dottorato;
- le Scuole di specializzazione;
- i Manager didattici di Macroarea e il Manager didattico di Ateneo;
- il personale TAB.

Per ulteriori informazioni riguardo al Sistema di AQ si consiglia di visitare il **sito web del Presidio della Qualità di Ateneo** (<https://pqa.uniroma2.it/>), a cui si può accedere anche dal sito ufficiale dell'Ateneo, e il **sito web dell'ANVUR** (<https://www.anvur.it/it>).

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti Ruolo e funzioni

Presso ciascun Dipartimento è istituita una **Commissione Paritetica Docenti-Studenti** (CPDS).

La **CPDS** svolge le seguenti funzioni:

- monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e di tale monitoraggio elabora una relazione;
- elabora proposte per il Presidio della Qualità di Ateneo ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
- formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di CdS.

La **CPDS di Facoltà** è composta da:

- a) quattro **professori di ruolo o ricercatori**, che durano in carica tre anni accademici;
- b) quattro **rappresentanti degli studenti**, che durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.

La **CPDS di un Dipartimento**, che non afferisce a una Facoltà, è composta da:

- a) due o quattro (in base alla numerosità dei membri del Dipartimento) **professori di ruolo o ricercatori**, che durano in carica tre anni accademici;
- b) due o quattro (in base alla numerosità dei membri del Dipartimento) **rappresentanti degli studenti**, che durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.

Al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la CPDS può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai CdS del Dipartimento che non risultino rappresentati nella sua composizione.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti degli studenti** in seno alla CPDS hanno il compito:

- di organizzare incontri con i rappresentanti degli studenti del Dipartimento di afferenza e con i rappresentanti degli studenti dei CdS, al fine di trattare eventuali criticità didattiche e organizzative riscontrate dagli studenti e discutere su eventuali proposte di miglioramento da presentare in CPDS;
- di rappresentare le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dai CdS afferenti al Dipartimento;
- di collaborare con i membri della CPDS (analizzando i dati disaggregati, le SMA e altri documenti utili) per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche e di azioni che tengano conto delle esigenze degli studenti.

TITOLO VII

ALTRI ORGANI

Presidio della Qualità di Ateneo Ruolo e funzioni

Il **Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)**, disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università di Roma Tor Vergata (<https://pqa.uniroma2.it/attivita-pqa/>), è un organo interno all'Ateneo, che sovrintende allo svolgimento dei processi di AQ, ponendo particolare attenzione agli ambiti della Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto sociale.

Il PQA si occupa di porre in atto gli indirizzi definiti dagli organi centrali dell'Ateneo:

- organizza un Sistema di AQ condiviso e documentato;
- supporta e supervisiona processi e procedure di AQ, a livello di Ateneo: nei CdS, nei Dottorati di Ricerca e nei Dipartimenti, e ne monitora l'efficacia promuovendo la **cultura della qualità**;
- supervisiona l'attuazione e il riesame del Sistema di AQ, verificandone i risultati;
- attua azioni di miglioramento e attività di formazione;
- assicura il corretto flusso di informazioni principalmente da e verso il Nucleo di Valutazione e le CPDS.

Composizione del PQA

Il PQA è costituito da:

- almeno un docente per ogni Macroarea e Facoltà di Ateneo, individuati sulla base di competenze ed esperienze pregresse nell'ambito dei processi di AQ;
- un dirigente dei servizi alla Didattica, Ricerca e Valorizzazione della conoscenza (Terza Missione/Impatto Sociale);
- un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei dottorandi.

Identificazione e funzioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi

Il rappresentante degli studenti e il rappresentante dei dottorandi, vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore, restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina e possono essere confermati per una sola volta.

Il rappresentante degli studenti e il rappresentante dei dottorandi in seno al PQA hanno il compito:

- di rappresentare le opinioni e le segnalazioni degli studenti e dei dottorandi riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti dall'Ateneo;
- di collaborare con i rappresentanti degli studenti dei CdS, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle CPDS, per promuovere il miglioramento dell'offerta didattica e dei servizi, contribuendo alla definizione di sempre più efficaci politiche di AQ che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Comitato Unico di Garanzia Ruolo e funzioni

Il “**Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni**” (CUG), disciplinato dall’apposito regolamento

(https://web.uniroma2.it/it/contenuto/regolamento__di_istituzione_e_funzionamento_del_comitato_unico_di_garanzia_per_le_pari_opportunitr__la_valorizzazione_de), è un organismo che ha l’obiettivo di garantire la realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale sancita dall’articolo 3 della nostra Costituzione e di contrastare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, comprese quelle di genere.

Il CUG è impegnato nella rimozione di tutti i fattori che possono incidere negativamente sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza nei luoghi di studio, di ricerca e di lavoro.

In quanto organo di vigilanza e di garanzia, promotore di parità, di non-discriminazione, di benessere, di salute e di sicurezza, il CUG rappresenta un essenziale punto di riferimento per tutti gli organi, i comitati e le commissioni di Ateneo e per l’intera comunità universitaria.

Il CUG individua annualmente un piano d’azione che, per il triennio successivo, prevede tre distinte aree di intervento, in tema di:

- Pari Opportunità;
- Valorizzazione del Benessere;
- Contrasto alle Discriminazioni.

Con il **Piano delle Azioni Positive**, il Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata si propone l’obiettivo:

- di garantire la realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale all’interno della comunità universitaria;
- di contrastare qualsiasi forma di discriminazione diretta e/o indiretta, comprese le discriminazioni di genere;
- di favorire la conciliazione vita privata/lavoro e studio/lavoro;

- di promuovere la rimozione di tutti i fattori che possano incidere negativamente sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza delle persone all'interno dei luoghi di lavoro e di studio.

Composizione del Comitato Unico di Garanzia

Il CUG è composto dai seguenti membri:

- **Presidente**

- **rappresentanti degli studenti e delle studentesse:**

a) tre componenti effettivi

b) tre componenti supplenti

- **personale designato dalle organizzazioni sindacali:**

a) cinque componenti effettivi

b) cinque componenti supplenti

- **personale TAB:**

a) due componenti effettivi

b) tre componenti supplenti

- **personale docente/ricercatore:**

a) tre componenti effettivi

b) un componente supplente

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al CUG si occupano di:

- proporre azioni per promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo, ossia un'adeguata conciliazione tra la vita accademica e l'attività lavorativa nel caso di studenti con particolari esigenze, come gli studenti lavoratori;
- collaborare con gli altri membri dell'organo alla verifica delle iniziative intraprese, volte a prevenire discriminazioni di ogni genere (genere, età, disabilità, origine etnica, etc.), mobbing, molestie e qualsiasi altra forma di violenza morale o psicologica.

Consiglio degli Studenti Ruolo e funzioni

Il **Consiglio degli Studenti (CDS)**, regolamentato dall'art. 26 dello Statuto di Ateneo (https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata) e disciplinato dal Regolamento del Consiglio degli Studenti, è il massimo organo di rappresentanza degli studenti ed esercita funzioni consultive e di proposta.

Organi del Consiglio

Gli **organi** del Consiglio degli Studenti sono:

- il **Presidente**, le cui funzioni sono definite dall'art.3 del Regolamento del Consiglio degli Studenti.

- L'**Ufficio di presidenza**, disciplinato dall'art.4 del Regolamento del Consiglio degli Studenti, è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente Vicario;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Segretario.

L'Ufficio di presidenza svolge le seguenti funzioni:

- a) procede alla stesura dell'Ordine del Giorno;
- b) redige il verbale delle riunioni del Consiglio degli Studenti, nella persona del Segretario;
- c) esercita i compiti indicati nel Regolamento del Consiglio degli Studenti.

- Le **Commissioni**, organizzate dal Consiglio degli Studenti con funzione consultiva e disciplinate dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio degli Studenti, sono sei e sono le seguenti:

- a) Diritto allo Studio;
- b) Didattica e Ricerca;
- c) Placement e Lavoro;
- d) Sport e Salute;
- e) Innovazione e Terza missione;
- f) Eventi e Attività Autogestite dagli Studenti.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** vengono eletti mediante elezioni studentesche, sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per un periodo di due anni con decorrenza dalla data della propria nomina.

Il **Consiglio degli Studenti** è composto da ventotto membri e il numero dei Consiglieri degli Studenti varia tra le diverse Facoltà/Macroaree ed è basato sulla proporzione di un consigliere ogni duemila studenti:

- i due rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione;
- i cinque rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico;
- tre rappresentanti degli studenti eletti nella Facoltà di Economia;
- due rappresentanti degli studenti eletti nel Dipartimento di Giurisprudenza;
- tre rappresentanti degli studenti eletti nella Macroarea di Ingegneria;
- tre rappresentanti degli studenti eletti nella Macroarea di Lettere e Filosofia;
- sette rappresentanti degli studenti eletti nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- tre rappresentanti degli studenti eletti nella Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al Consiglio degli Studenti svolgono le seguenti funzioni:

- esprimono il proprio parere per le deliberazioni in materia di:

- a) documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche dell'Ateneo;
- b) Regolamento generale dell'Ateneo;
- c) servizi agli studenti;
- d) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
- e) determinazione di criteri di esenzioni e di benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio;
- f) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere;
- g) designazione del Garante degli Studenti.

- Valutano ed esprimono parere preventivo su tutte le attività autogestite proposte dagli studenti;

- propongono le nomine per i rappresentanti degli studenti in organi e in commissioni dell'Ateneo ove è prevista una rappresentanza studentesca per designazione. Tali rappresentanze non sono necessariamente scelte tra i componenti del Consiglio degli Studenti stesso.

Si ha la designazione dei rappresentanti degli studenti da parte del Consiglio degli Studenti:

a) nel **Sistema Bibliotecario di Ateneo** (art. 8, comma 4, Regolamento Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento_del_sistema_bibliotecario_di_ateneo-21912);

b) nella **Commissione paritetica per l'individuazione e assegnazione degli spazi** per lo svolgimento di attività con utilizzo continuativo o secondo criteri di turnazione da parte delle **Associazioni studentesche** e **rappresentanze studentesche** iscritte all'Albo (art. 9, Regolamento per il riconoscimento delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, <https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento-per-il-riconoscimento-delle-associazioni-studentesche>);

c) nella Commissione Elettorale Centrale (CEC) (art. 2, comma 2 b, pag. 2, https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento_elettorale-24329).

- Visto l'art. 26, comma 2 b, dello Statuto di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (pag. 21, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata), il Consiglio degli Studenti, che costituisce il massimo organo di rappresentanza studentesca, è tenuto a predisporre una **relazione** con l'obiettivo di analizzare e offrire un prospetto **sull'organizzazione e sull'efficacia dell'offerta didattica**, che deve essere trasmessa al Rettore, al Nucleo di valutazione, alle strutture di volta in volta competenti e ai Direttori di Dipartimento, questi ultimi la devono portare in discussione nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO VIII

ORGANI ACCADEMICI REGIONALI E NAZIONALI

Gli **studenti** sono chiamati a indicare i propri rappresentanti anche nei seguenti organi nazionali e nella consulta regionale, fondamentali per il buon funzionamento dell'Ateneo:

- il **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari**;
- il **Consiglio Universitario Nazionale**;
- la **Consulta DiscoLazio**.

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari Ruolo e funzioni

Il **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.)**, disciplinato dal Regolamento Interno del Consiglio Nazionale Studenti Universitari

(<http://www.cnsu.miur.it/argomenti/documentazione/regolamento.aspx>), è un organo nazionale consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, attivati nelle università italiane.

Il C.N.S.U., essendo un organo consultivo, formula pareri e proposte al Ministro dell'Università e della Ricerca:

- sui progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
- sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei CdS;
- elegge nel proprio seno **otto rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale**;
- può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;
- presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
- può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni.

Composizione del C.N.S.U.

Il C.N.S.U. è composto da:

- ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai CdS;
- da un componente eletto dagli iscritti ai Corsi di Specializzazione;
- da un componente eletto dagli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il C.N.S.U. elegge nel proprio seno il **Presidente** e **tre membri** che compongono l'**Ufficio di Presidenza**.

Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento del C.N.S.U., reperibile sul relativo **sito web**.

Identificazione e funzioni dei rappresentanti degli studenti

I **rappresentanti degli studenti** in seno al C.N.S.U. vengono identificati mediante elezioni studentesche, disciplinate dal relativo regolamento, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I **rappresentanti degli studenti** in seno al C.N.S.U. hanno il compito:

- di rappresentare le istanze, le opinioni e le segnalazioni degli studenti riguardo alla didattica, all'organizzazione e ai servizi offerti;
- di collaborare con i membri del C.N.S.U. per promuovere il miglioramento delle attività accademiche e dei servizi, contribuendo alla definizione di politiche che tengano conto delle esigenze degli studenti.

Consiglio Universitario Nazionale Ruolo e funzioni

Il **Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**, disciplinato dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale (<https://www.cun.it/cun/regolamento/>), è un organo nazionale consultivo e propositivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che ha il compito di esprimere pareri, formulare proposte e svolgere attività di studio su ogni materia di interesse per il sistema universitario italiano.

È l'organo di rappresentanza del sistema universitario italiano, come indicato nel sito web ufficiale (<https://www.cun.it/homepage/>).

In sintesi, il CUN è un organo "centrale" per la definizione delle politiche e delle strategie del sistema universitario.

Il CUN svolge le seguenti funzioni:

- fornisce pareri e formulazioni di proposte al MUR riguardo al sistema universitario;
- rappresenta le varie componenti del mondo universitario, inclusi docenti, personale tecnico-amministrativo e altre figure, attraverso consiglieri eletti o designati;
- svolge attività di ricerca e analisi su argomenti che riguardano l'istruzione universitaria.

Composizione del CUN

Il CUN è formato da **cinquantotto consiglieri**, tra cui:

- quarantadue docenti;
- tre membri del personale Tecnico e Amministrativo;
- tredici membri designati in rappresentanza di altre componenti, tra cui **otto rappresentanti degli studenti**.

Identificazione dei rappresentanti degli studenti

Gli **otto rappresentanti degli studenti** nel CUN vengono indicati dal C.N.S.U. e il mandato dei membri del CUN dura quattro anni, con un massimo di due mandati per persona.

Consulta DiSCoLazio

DiSCo è un ente pubblico dipendente della Regione Lazio che svolge le proprie funzioni nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta della Regione in materia di diritto allo studio e promozione della conoscenza.

Organi dell'ente

Sono **organi** dell'ente:

- il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
- il **Consiglio di Amministrazione**, a cui prende parte anche il **rappresentante degli studenti**;
- il **Collegio dei revisori dei conti**;
- la **Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza**.

Al vertice della **Struttura Operativa** dell'ente c'è il **Direttore Generale**, che è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e ha poteri autonomi di organizzazione, di spesa e di controllo.

Ruolo e Funzioni della Consulta

La **Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza** è stata istituita per favorire la partecipazione attiva degli studenti nelle decisioni sui servizi per il **diritto allo studio** ed è un punto di riferimento per garantire che le esigenze degli studenti siano ascoltate e considerate nelle scelte istituzionali.

La **Consulta** ha un ruolo chiave nella valutazione e nel miglioramento dei servizi per gli studenti e svolge le seguenti funzioni:

- esprime pareri obbligatori e avanza proposte su:
 - a) piani e programmi regionali per il diritto allo studio;
 - b) bandi per borse di studio, alloggi e altri servizi;
 - c) tariffe delle mense universitarie e regolamenti delle residenze.
- Presenta ogni anno una relazione sulla qualità dei servizi agli organi regionali competenti;
- può promuovere momenti di confronto pubblico sul diritto allo studio;

- organizza sondaggi annuali tra gli studenti per raccogliere opinioni e suggerimenti.

Composizione della Consulta DiSCoLazio

La Consulta è formata da rappresentanti eletti tra gli studenti del Lazio:

- quattordici studenti dagli **Atenei statali**, in base alla popolazione studentesca (almeno uno per Ateneo);
- due studenti dagli **Atenei non statali**;
- uno studente dagli **istituti di alta formazione artistica e musicale**;
- due studenti **vincitori di posto alloggio**, eletti dai rappresentanti delle residenze;
- un **dottorando**, eletto dai rispettivi iscritti;
- uno **specializzando**, eletto dai rispettivi iscritti.

Identificazione dei rappresentanti degli studenti

I Componenti della Consulta DiSCoLazio vengono identificati mediante elezioni studentesche, che si svolgono insieme a quelle del C.N.S.U. e che sono disciplinate dal relativo regolamento. Ogni mandato dura tre anni, con un massimo di due mandati per persona.

TITOLO IX

GARANTE DEGLI STUDENTI

Ruolo e funzioni

Il **Garante degli Studenti**, disciplinato dall'art. 27 dello Statuto di Ateneo (pag. 22, https://web.uniroma2.it/it/percorso/campus/sezione/statuto_dell_universita_degli_studi_di_roma_tor_vergata), è un organo che si occupa di garantire che le attività e i servizi universitari si svolgano nel pieno rispetto dei diritti degli studenti.

Al Garante degli Studenti, figura pensata per essere indipendente dagli organi di governo dell'università così da assicurare maggiore imparzialità, compete ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte a garanzia di ogni studente anche al fine di promuovere il miglioramento delle attività didattiche e dei servizi dell'Ateneo.

Il Garante degli Studenti ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate, i quali, in relazione al caso concreto, adottano gli atti di competenza.

Il Garante degli Studenti non accetta segnalazioni anonime, ma garantisce l'anonimato dello studente che ha segnalato il problema.

Designazione

Il Garante degli Studenti è designato dal **Rettore**, sentiti il **Senato Accademico** e il **Consiglio degli Studenti**, tra persone dotate di elevata e riconosciuta professionalità e indipendenza; dura in carica tre anni e non può essere rinnovato per più di una volta.